



1627/17

REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
(Sezione Civile)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dr. Roberto Pomanti, Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente
sentenza

nel procedimento iscritto al n. 1627/17 RG promosso con ricorso pervenuto in data 12.05.17

da

[REDACTED]

[REDACTED]

attrice

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in El Prat de Llobregat

Barcelona

convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni per l'attrice: "Come in atti"

Conclusioni per la convenuta: "Nessuna"

FATTO E DIRITTO

Tramite procura europea per la definizione delle controversie di modesta entità [REDACTED]
[REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice la soc. Vueling Airlines in persona del
legale rappresentante pro tempore per vederla condannare al risarcimento dei danni patiti per
inadempimento contrattuale. Assumeva di avere acquistato un biglietto aereo dalla convenuta per la
tratta Valencia - Roma per il volo [REDACTED] fissato [REDACTED]; tuttavia la partenza prevista per
le ore 7.10 avveniva solo dopo circa 9 ore provocando una situazione di ansia e stress nonché ulteriori
spese sostenute per il tragitto Perugia - Roma e ritorno effettuato dai familiari per andare a prenderla.

all'aeroporto. Secondo la procedura europea veniva dall'Ufficio inviato modulo C alla convenuta che non rispondeva né si costituiva. La causa veniva quindi definita in base alle normative vigenti richiamate. Nel merito l'attrice lamenta il disservizio subito nel viaggio aereo Valencia - Roma per il volo [redacted] fissato in data [redacted] consistito in gravi ritardi nella partenza. In punto di diritto va detto che la materia è regolata tanto dalla Carta dei Diritti del Passeggero quanto dal Regolamento CEE n. 261/04. Quest'ultimo all'art. 7 prevede: in caso di cancellazione del volo, la compensazione pecuniaria secondo criteri stabiliti. Secondo la sentenza n.402/09 della Corte di Giustizia Europea " **...i passeggeri di voli ritardati** (come nel caso di specie) possono essere assimilati al passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art.7 Reg. 261/04." Il citato articolo stabilisce che detta compensazione può avvenire a mezzo di somme contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con assegni o versamenti bancari o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi. Il vettore può ritenersi sollevato da responsabilità in base al disposto del citato art. 5 del Reg. CEE ("...il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo (rectius anche ritardo) è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso...). Nel caso di specie a sostegno della propria tesi l'attrice fornisce il "boarding pass" relativo al viaggio in oggetto (dalla sua lettura si rileva infatti l'orario di imbarco fissato per il giorno [redacted] ore 7.10, partenza 9.05 volo n. [redacted] Valencia- Roma). Con una recente ordinanza (n.1584/18) la SC ha ritenuto che "...il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante da negato imbarco...o dal ritardo...deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo convenuto in giudizio dimostrare l'avvenuto adempimento oppure che in caso di ritardo questo sia

stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6 comma 1 Reg. CEE n. 261/04...". Prova non offerta dalla convenuta non comparsa in giudizio. Pertanto alla luce della normativa richiamata congiura appare la somma di €400,00 richiesta. La ulteriore domanda di risarcimento delle spese materiali sostenute per il "doppio" viaggio affrontato dai familiari da Perugia all'aeroporto di Fiumicino (per andare a riprendere l'attrice) appare provata dalle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] [REDACTED] all'udienza del 23.02.18. Richiesta risarcitoria che il Giudice , tenuto conto della distanza chilometrica percorsa nella circostanza, ritiene equo determinare in €150,00. Complessivamente quindi la convenuta va tenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 550,00 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. .

PQM

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED] nei confronti di Vueling Airlines in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in El Prat de Llobregat Barcelona così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 550,00 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate equitativamente in complessivi € 293,00 di cui € 43,00 per spese ed € 250,00 per compenso professionale oltre IVA, CI e rimb forf 15%.

Così deciso in Perugia li 24.02.18

Il Giudice di Pace

Dott. Roberto Pomanti

